

Decisione di contrarre nr. 13/2025 del 03.03.2025

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura di materiale edile. CIG B5DE64211C

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- Determina dell'Amministratore unico n. 139 del 31.01.2024 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Preso atto dell'urgenza di acquistare del materiale edile occorrente al personale della stazione appaltante per svolgere alcuni interventi nei parcheggi OFF e nei parcometri;

Ritenuto di consultare l'albo fornitori della stazione appaltante per individuare l'operatore economico con le idonee competenze per svolgere la prestazione in oggetto e valutato che la ditta ZANUTTA SPA con sede legale in Muzzana del Turgnano (UD), p.i. 02717210302 risulta essere l'unico operatore economico iscritto all'albo fornitori della stazione appaltante relativamente alla categoria merceologica pertinente con l'oggetto dalla prestazione si è proceduto a richiedere un preventivo tramite e-mail allo stesso operatore;

Considerato che:

- la spesa per la fornitura del materiale richiesto dalla stazione appaltante è pari a euro 520,22 oltre iva, come da nota recepita al prot. n. 273/25 del 03.03.2025;
- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della prestazione è inferiore a 140.000,00 euro;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;
- la prestazione non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, questa stazione appaltante può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della prestazione in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023 la procedura non risulta suddivisa in lotti;

- l'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato con comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che per importi inferiori ad euro 5.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- dall'1/01/2024, hanno acquisito piena efficacia le disposizioni in materia di digitalizzazione di contratti pubblici come previsto dal D. Lgs. 36/2023, con particolare riguardo all'obbligo per le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti di utilizzare le Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) in riferimento a qualunque procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, rispondenti ai requisiti tecnici previsti dall'art. 26 del Codice;

- sempre a decorrere dall'1/01/2024, è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) pensata per interoperare con le PAD utilizzate dalle Stazioni Appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza;

- a seguito delle ripetute segnalazioni di criticità pervenute da parte degli Enti Locali in merito alla difficoltà di adeguarsi in toto ai nuovi sistemi di approvvigionamento digitale, è stato emesso da Anac, in data 10 gennaio 2024, opportuno Comunicato da parte del suo Presidente, ad oggetto la possibilità per le Stazioni Appaltanti, di utilizzare fino al 30 settembre 2024 e limitatamente agli affidamenti diretti inferiori a € 5000,00, l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), così da consentire lo svolgimento di ordinarie e inderogabili attività di approvvigionamento;

- con ulteriore comunicato emesso in data 28 giugno 2024, Anac ha reso nota avvenuta proroga all'utilizzo dell'interfaccia web PCP sino al 31 dicembre 2024 (sempre limitatamente ad affidamenti diretti inferiori a € 5.000,00) e con ulteriore comunicato ANAC è stata concessa un'ulteriore proroga fino al 30.06.2025;

Constato che non sussistono, nel caso di specie, gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza e dalla prassi ANAC, per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 D.Lgs. 36/20223;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 498 della L 28/12/2015, n. 208, jtaca s.r.l., in qualità di organismo di diritto pubblico, utilizza i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di affidamento tramite la presente procedura;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto in quanto si tratta di mera fornitura. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la

quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto:

- la quotazione congrua e preso atto che la ditta sopra indicata è presente nel territorio del Comune di Jesolo costi da poter procedere tempestivamente alla fornitura oggetto del presente provvedimento;
- in applicazione dell'art. 1 del d.lgs. 36/2023, "principio del risultato", al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- di affidare la fornitura di materiale edile alla ditta ZANUTTA SPA con sede legale in Muzzana del Turgnano (UD), p.i. 02717210302 per l'importo di euro 520,22 oltre iva;

Constatato che:

- il suddetto operatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- gli accertamenti verranno svolti ai sensi dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori, risulta iscritto alla camera di commercio nel settore merceologico relativo alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

Dato atto:

- del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- che non risultano elementi tali da far dubitare della congruità dell'offerta;
- il quadro economico complessivo costituito dal prezzo di affidamento di euro 520,22 oltre iva;
- che è stato acquisito il CIG B5DE64211C ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alla modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva;
- che il contratto verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dalle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;

Visti:

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il materiale occorrente al personale della stazione appaltante per procedere allo svolgimento di manutenzioni dei parcometri e presso i parcheggi OFF;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale edile;
- Considerato che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 "l'Affidamento diretto è l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice, negli affidamenti diretti si prescinde da un vero e proprio criterio di aggiudicazione e che, non sussiste, pertanto un vero e proprio criterio di aggiudicazione (Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 n. 764 e art. 12 comma 7 delle Linee Guida di Jtaca s.r.l., approvate con determinazione del Direttore Generale n. 102/2022);
- La selezione del contraente è, pertanto, avvenuta tenendo conto dei criteri quantitativi;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di approvare il quadro economico complessivo di spesa 520,22 iva esclusa;
- 2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 della fornitura di materiale edile all'operatore economico ZANUTTA SPA con sede legale in Muzzana del Turgnano (UD), p.i. 02717210302 per l'importo di euro 520,22 oltre iva come da nota recepita al prot. n. 273/25 del 03.03.2025;
- 3) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 4) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 520,22 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 5) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è B5DE64211C;
- 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

- 7) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un'apposita trasmissione di lettera contratto tramite posta elettronica certificata sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14 delle linee guida di Jtaca sulle procedure per l'affidamento di appalti sotto soglie UE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 139 del 31.01.2024;
- 8) con la presente determina si approvano tutti gli atti della procedura citati nel testo della determina medesima;
- 9) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, anche ai fini dell'art. 50, co.2 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.